

Commento al Regolamento concernente l'uso e la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa

CRS, 18.11.2015



Indice

1. Punti essenziali del progetto.....	3
1.1 Compendio.....	3
1.2 Situazione iniziale.....	3
1.2.1 Evoluzione dell’emblema della Croce Rossa svizzera	3
1.2.2 Base legale	4
1.3 Obiettivi della revisione.....	5
2. Titolo, ingresso e commento ai singoli articoli.....	5
2.1 Sezione 1: Definizione e oggetto	6
2.2 Sezione 2: Uso dell’emblema e del nome della Croce Rossa	6
2.3 Sezione 3: Rappresentazione grafica della croce rossa	9
2.4 Sezione 4: Disposizioni finali	9
3 Ripercussioni.....	10
3.1 Ripercussioni per la Confederazione	10
3.2 Ripercussioni per la CRS.....	10

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Compendio

Adottato nel 1966, il regolamento ancora in vigore che disciplina l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa è, sotto molti aspetti, superato e inappropriato di fronte alle problematiche attuali. Nell'ambito della sua strategia globale la Croce Rossa svizzera (di seguito CRS) sta da diversi anni attuando una nuova strategia dei marchi che ha evidenziato la centralità di un corretto uso dell'emblema della Croce Rossa.

La croce rossa è uno degli emblemi più conosciuti a livello mondiale. L'emblema rappresenta i principi del Movimento internazionale della Croce Rossa e la popolazione ha fiducia nelle organizzazioni che ne fanno parte. Al fine di impedire la diluzione dell'emblema e del nome della Croce Rossa occorre intervenire con urgenza adottando disposizioni più severe.

Il progetto di revisione totale s'ispira concettualmente alla legge federale del 25 marzo 1954¹ concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (di seguito legge sulla Croce Rossa). Nella pratica sarà inoltre fatto riferimento al Regolamento internazionale del novembre 1991² sull'uso dell'emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa da parte delle Società Nazionali e alle raccomandazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa (di seguito CICR) sull'uso corretto dell'emblema della Croce Rossa nei loghi³.

1.2 Situazione iniziale

1.2.1 Evoluzione dell'emblema della Croce Rossa svizzera

Nel 1954, l'allora Comitato centrale, ha emanato un regolamento sull'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa. L'ultima revisione del documento è stata adottata dal Consiglio federale il 10 giugno 1966. Nel capitolo I A il regolamento prevede un elenco esaustivo di organizzazioni e associazioni autorizzate a usare l'emblema e il nome della Croce Rossa a fini relazionali. Nel capitolo I B sono precisate le modalità dell'uso come i supporti ammessi e le proporzioni. Il capitolo I C è dedicato al conferimento di distintivi (spille/medaglie) a persone autorizzate accompagnato dall'emissione di un documento giustificativo. Il capitolo II rimanda alla legge sulla Croce Rossa che disciplina l'uso dell'emblema in qualità di segno di protezione internazionale da parte della Confederazione. Al titolo «In generale» è definito il campo d'azione della CRS quanto alla procedura in caso di abusi da parte di terzi.

Dal 1966 le attività della CRS, la sua struttura organizzativa e l'uso del «marchio» della Croce Rossa sono notevolmente cambiati e sono stati adeguati alle esigenze odierne. Dall'adozione del regolamento previgente, l'adeguamento strutturale dei compiti e delle attività della CRS ha determinato una ridefinizione dei membri autorizzati a impiegare l'emblema della Croce Ros-

¹ RS 232.22

² Questo regolamento è disponibile all'indirizzo <https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhbm.htm> (in francese e in inglese).

³ ICRC (ed.): Study on the use of the emblems – operational and commercial and other non-operational issues, reperibile all'indirizzo shop@icrc.org

sa. Sono interessate soprattutto le associazioni e le istituzioni di formazione nel settore sanitario che non sono più attive nell'ambito della Croce Rossa.

La croce rossa è uno degli emblemi più conosciuti a livello mondiale. In Svizzera il tasso di rinomanza dell'emblema raggiunge quasi il 100%. L'emblema rappresenta i principi del Movimento internazionale della Croce Rossa e la popolazione si fida delle organizzazioni appartenenti al Movimento. È inoltre l'elemento che unisce tutte le unità organizzative della CRS. I principi trasmessi dall'emblema della Croce Rossa sono condivisi da tutti i membri della CRS.

L'evoluzione digitale degli ultimi anni consente usi inattesi dell'emblema della Croce Rossa. Si tratta essenzialmente di nuove possibilità di realizzazione grafica e di nuovi usi commerciali del «marchio croce rossa». Tuttavia negli ultimi anni è marcatamente aumentato anche il numero di casi di uso abusivo dell'emblema da parte di persone non autorizzate. Nell'ambito dell'iniziativa denominata «Branding Initiative» il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa intende emanare una serie di direttive unitarie per contrastare la diluizione degli emblemi. Anche il CICR si è espresso a favore di un inasprimento delle regole per l'uso dell'emblema della Croce Rossa quale segno distintivo, in particolare finalizzato a evitare la diluizione di questo emblema di protezione.

1.2.2 Base legale

In conformità con la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ e dei protocolli aggiuntivi⁵ per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna la legge sulla Croce Rossa⁶ disciplina l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa nonché dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra da parte del servizio sanitario dell'esercito, compreso il servizio sanitario volontario della CRS, nonché i cappellani aggregati alle forze armate. Disciplina altresì l'uso della croce rossa in tempo di guerra per contrassegnare gli ospedali civili, le zone sanitarie, nonché i trasporti di malati.

All'articolo 4 capoversi 1 e 2 la legge sulla Croce Rossa regola l'uso in ogni tempo da parte della CRS dell'emblema e del nome della Croce Rossa e dell'emblema del terzo Protocollo per le sue attività conformi ai principi enunciati dalle conferenze internazionali della Croce Rossa e alla legislazione federale. L'articolo 4 capoverso 2 ha il seguente tenore: «La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l'uso, previsto nei capoversi 1 e 1^{bis}, dell'emblema e del nome della Croce Rossa o dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale».

Dal 2006, oltre all'emblema della Croce Rossa, la CRS ha la possibilità di fare uso temporaneamente dell'emblema del terzo Protocollo (cristallo rosso). In conformità con l'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla Croce Rossa anche le condizioni per l'uso del cristallo rosso a fini di segnalazione devono essere specificate nel regolamento concernente l'uso e la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (di seguito regolamento).

⁴ RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.51

⁵ RS 0.518.521; 0.518.522; 0.518.523

⁶ Cfr. nota 1.

Nell'ingresso, il regolamento previgente della CRS rimanda al Regolamento sull'uso dell'emblema della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi adottato a Vienna dalla XX^a Conferenza Internazionale della Croce Rossa nel 1965. Quest'ultimo è stato sostituito nel 1991 dal Regolamento internazionale sull'uso dell'emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa da parte delle Società Nazionali (di seguito regolamento internazionale del 1991)⁷. Le società nazionali della Croce Rossa devono attenersi al regolamento del 1991.

1.3 Obiettivi della revisione

Armonizzazione con le disposizioni in vigore

La revisione è tesa all'armonizzazione con le disposizioni in vigore concernenti l'emblema e il nome della Croce Rossa. Il presente regolamento è frutto di una stretta collaborazione con l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), che è incaricato di seguire il progetto in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale.

Autorizzazioni concernenti l'uso

In materia di autorizzazioni, il regolamento deve essere conforme con la nuova struttura organizzativa ancorata negli Statuti del 29 giugno 2013⁸ della Croce Rossa svizzera (di seguito Statuti CRS). Le organizzazioni membro e le istituzioni incluse negli Statuti sono ormai tutte autorizzate a fare uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

Rappresentazione grafica unitaria dell'emblema della Croce Rossa

La corretta rappresentazione grafica e il corretto uso dell'emblema sono uno degli obiettivi dichiarati del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Grazie al suo tasso di notorietà, alla sua immagine e alla sua forza l'emblema della Croce Rossa è centrale per il Movimento e deve esserlo anche nel logo della CRS.

Lotta agli abusi

Garantire l'uso corretto dell'emblema della Croce Rossa è un compito importante della CRS. È prevista una disposizione specifica che sancisce che la CRS è legittimata ad avviare procedure civili e/o penali.

2. Titolo, ingresso e commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo definisce l'oggetto del regolamento, ossia l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

⁷ Cfr. nota 2.

⁸ Statuti del 29 giugno 2013 dell'Associazione della Croce Rossa Svizzera
<https://www.redcross.ch/fr/shop/publications/statuts-srk> (in francese)

Ingresso

Come nel regolamento in vigore, l'ingresso rimanda all'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla Croce Rossa, che conferisce alla CRS la competenza di stabilire in un regolamento le condizioni concernenti l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa o dell'emblema del terzo Protocollo. In conformità con gli Statuti CRS l'emissione del presente regolamento è di competenza dell'Assemblea della Croce Rossa in veste di organo supremo, e non più del Consiglio della Croce Rossa (ex Comitato centrale).

2.1 Sezione 1: Definizione e oggetto

Art. 1 Emblema e nome della Croce Rossa

L'*articolo 1 capoverso 1* disciplina l'uso dell'emblema della Croce Rossa in Svizzera. Definisce il principio secondo cui l'emblema e il nome della Croce Rossa sono gli unici segni atti a contrassegnare le attività della Croce Rossa in Svizzera. Definisce altresì gli obiettivi e lo scopo dell'attività della CRS. Per agevolare la comprensione il *capoverso 2* riprende la distinzione fondamentale operata nel regolamento internazionale del 1991 tra i due usi dell'emblema (a titolo protettivo/a titolo indicativo). Il *secondo periodo* fa riferimento alla protezione speciale della Convenzione di Ginevra e dei protocolli aggiuntivi conferita in caso di uso a titolo protettivo. Il termine «beni» si riferisce sia ai beni mobili (p.es. beni di soccorso) sia ai beni immobili (p.es. ospedali).

Art. 2 Oggetto

Le *lettere a–c del capoverso 1* enumerano i punti disciplinati dal regolamento. La *lettera b* cita in particolare le organizzazioni membro autorizzate a utilizzare l'emblema e il nome della Croce Rossa.

Il *capoverso 2* riprende il rinvio, di cui al capitolo II del regolamento in vigore, all'uso dell'emblema a titolo protettivo come è definito nella legge sulla Croce Rossa e in altri testi. Si rinvia anche alla modifica del 2006 dell'ordinanza del 29 settembre 2006⁹ sul Servizio della Croce Rossa, che disciplina l'uso della croce rossa a titolo protettivo per i membri di questo servizio. Alcune modalità d'uso concrete sono inoltre definite nel regolamento sul Servizio Croce Rossa¹⁰ e nell'allegato 2 del regolamento 59.020 Il servizio sanitario dell'esercito¹¹.

2.2 Sezione 2: Uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa

Il capitolo comprende le principali disposizioni concernenti l'uso dell'emblema della Croce Rossa e del cristallo rosso.

Art. 3 Disposizioni generali

L'*articolo 3* definisce l'obbligo, per la CRS e le sue organizzazioni, di garantire che le attività in relazione a cui fanno uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa siano conformi alle politiche e ai principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La disposizione intende evitare che le organizzazioni autorizzate a fare uso

⁹ RS 513.52

¹⁰ Regolamento sul Servizio Croce Rossa, regolamento 59.500 (CRS [ed.])

¹¹ Regolamento 59.020 Il servizio sanitario dell'esercito

dell'emblema si avvalgano di tale diritto nel quadro di attività possibilmente in contrasto con i principi fondamentali e i principali campi d'azione definiti nelle strategie del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Art. 4 Operazioni all'estero, invio di beni di soccorso

Il *capoverso 1* disciplina l'uso dell'emblema per l'invio all'estero di beni di soccorso a favore delle vittime di catastrofi naturali o climatiche o di conflitti armati. Questa disposizione è comparabile all'articolo 27 del regolamento internazionale del 1991. Anche le persone che la CRS invia all'estero nell'ambito di operazioni umanitarie possono, previa autorizzazione della società nazionale del Paese interessato, contrassegnare abiti ed effetti personali con il logo della CRS.

Il *capoverso 2* disciplina l'uso a titolo eccezionale e temporaneo dell'emblema del cristallo rosso. In conformità con il messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione e l'attuazione del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è escluso che l'uso provvisorio del segno distintivo addizionale da parte della Croce Rossa svizzera nell'ambito di un'operazione umanitaria all'estero contribuisca a migliorare considerevolmente la loro protezione¹². Il *capoverso 2* stabilisce quindi che l'emblema del cristallo rosso può essere utilizzato nel quadro di operazioni umanitarie all'estero solo in casi eccezionali definiti esclusivamente dal direttore o dalla direttrice della CRS. Non è prevista alcun'altra possibilità di utilizzazione; questo al fine di impedire che il cristallo rosso sia usato indistintamente alla stregua della croce rossa per contrassegnare prodotti o attività, il che comporterebbe indubbiamente una diluizione del «marchio croce rossa».

Art. 5 Servizi di soccorso

L'*articolo 5* riprende in gran parte il tenore dell'articolo 6 della legge sulla Croce Rossa; sotto il profilo del contenuto è comparabile all'articolo 22 del regolamento internazionale del 1991. Questa disposizione riveste un'importanza centrale per determinare quali organizzazioni terze di diritto privato possono essere autorizzate dalla CRS a fare uso dell'emblema della Croce Rossa nel quadro di interventi medici ambulatoriali (ambulanze, posti di pronto soccorso) e di prestazioni di cura gratuite. A titolo d'esempio, sono numerosi gli studi medici e i pronto soccorsi ospedalieri che usano la croce rossa. L'emblema può altresì essere utilizzato per contrassegnare ambulanze o eliambulanze gestite da terzi privati. Il CICR raccomanda alle società nazionali di attenersi strettamente all'articolo 44 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949¹³ per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna secondo cui in via eccezionale, occasionalmente e con l'autorizzazione esplicita della CRS può essere fatto uso dell'emblema in tempo di pace per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite¹⁴. La ripresa, a fini di precisazione, dell'articolo 6 della legge sulla Croce Rossa nel presente regolamento è riconducibile all'esigenza di agevolare l'attuazione della disposizione in seno alla CRS. L'espressione «veicoli utilizzati come ambulanze» è stata sostituita con un termine

¹² Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale nonché le corrispondenti modifiche di legge del 25 gennaio 2006; FF **2006** 1795

¹³ Cfr. nota 4.

¹⁴ Cfr. nota 2.

più conciso, «ambulanze», che include tutti i mezzi di trasporto. Anche all'espressione obsoleta «prestare cure gratuite a feriti ed a malati» è stata preferita una formulazione più contemporanea: «soccorrere, trasportare e curare gratuitamente feriti e malati».

Art. 6 Diffusione, reperimento di fondi, cura delle relazioni

Il regolamento in vigore contiene una serie di disposizioni che non sono più applicate. A titolo d'esempio, le associazioni del settore sanitario citate al capitolo I A capoverso 3 lettere c e d non fanno più parte delle istituzioni ausiliarie della CRS. Alcune di esse hanno cambiato nome e si sono dotate in parte di una nuova forma giuridica adottando loghi propri. Lo stesso vale per le scuole elencate al capoverso 4. Nell'era digitale le disposizioni del capitolo I B relative all'uso commerciale dell'emblema sono obsolete. Lo stesso vale per le disposizioni molto restrittive del capitolo I C concernenti il conferimento di insegne a determinate categorie di persone della cerchia della Croce Rossa, accompagnato dall'emissione di un documento giustificativo.

Secondo il *capoverso 1*, l'uso commerciale dell'emblema della Croce Rossa non deve comportare un rischio di confusione con l'emblema protettivo. Al fine di garantire un'utilizzazione unitaria, qualsivoglia uso a fini pubblicitari deve essere autorizzato dalla CRS. Vista la dinamicità dei settori pubblicitario, delle relazioni pubbliche e del marketing, la CRS aggiorna e comunica periodicamente i criteri relativi all'uso commerciale (*cpv. 3*).

Il *capoverso 4* disciplina l'uso di insegne conferite a gruppi target o gruppi di interesse della CRS in segno di riconoscimento. Si tratta in particolare di spille o altre insegne conferite alla cerchia allargata dei volontari e dei titolari di una carica onorifica della CRS.

Art. 7 Prevenzione degli abusi

Secondo il diritto pubblico, l'uso degli emblemi protetti dalla legge sulla Croce Rossa è riservato esclusivamente alle organizzazioni internazionali e svizzere della Croce Rossa. L'associazione Croce Rossa svizzera è, in conformità con la legge sulla Croce Rossa, la prima organizzazione autorizzata a fare un uso dell'emblema conforme ai principi formulati dal Movimento e nella legge federale. Il capitolo III del regolamento in vigore sancisce chiaramente, con la terminologia dell'epoca, l'obbligo della CRS di proteggere l'emblema e il nome della Croce Rossa.

«Il Comitato centrale della Croce Rossa controlla che chi fa uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa lo faccia con il necessario rispetto e in particolare osservando le disposizioni del presente regolamento. Reprime gli abusi e, all'occorrenza, sporge denuncia». (trad.)

La CRS è dunque tenuta a intervenire nei casi in cui il suo nome sia usato abusivamente e a verificare che l'emblema e il nome della Croce Rossa siano usati correttamente. La CRS è chiamata a reprimere gli abusi, in altri termini a esigere attivamente il divieto e l'interruzione degli usi abusivi.

L'approccio attivo adottato dalla CRS in caso di uso abusivo dell'emblema e del nome della Croce Rossa è incontestato. Da tempo la CRS contrasta efficacemente questo tipo di abusi con notifica scritta. Cionondimeno da qualche anno gli abusi sono sempre più difficili da verificare e gli autori sono sempre più disinvolti. Questo approccio è molto oneroso e le notifiche scritte non sempre danno l'esito auspicato.

Il *capoverso 1* dell'*articolo 7* intende garantire che la CRS faccia un uso corretto dell'emblema e del nome della Croce Rossa, mentre il *capoverso 2* disciplina il trattamento dei casi di uso abusivo da parte di terzi. La formulazione del regolamento in vigore secondo cui la CRS è tenuta a reprimere gli abusi è sostituita con un'espressione più contemporanea secondo cui «...la CRS adotta le misure necessarie», mentre alle *lettere a* e *b* sono definite le principali misure tese a contrastare gli abusi, in particolare l'avvio di una procedura civile o penale. La legge sulla Croce Rossa include le disposizioni penali applicabili nei casi di uso abusivo. In virtù di queste disposizioni la CRS può sporgere denuncia penale contro chiunque faccia un uso abusivo dell'emblema o del nome della Croce Rossa. Nella pratica purtroppo questa misura non si è dimostrata sufficientemente efficace. La CRS deve avere la possibilità aggiuntiva di agire in un procedimento civile. La legge sulla Croce Rossa non legittima esplicitamente la CRS a farlo. Il Tribunale federale ha statuito che la CRS ha capacità di agire sia contro le registrazioni di marchi contenenti una croce rossa, sia contro le utilizzazioni di tale emblema (decisione del TF del 20 maggio 2014, 4a_41/2014). La decisione poggia sulla legislazione sulla protezione dei marchi e sul diritto del nome. L'autorità inferiore ha altresì giustificato la capacità di agire della CRS facendo riferimento alla legislazione sulla concorrenza sleale (decisione del Tribunale di commercio del Cantone di Berna del 17 ottobre 2013, HG 12 90).

2.3 Sezione 3: Rappresentazione grafica della croce rossa

Il regolamento in vigore non include disposizioni in merito alla forma e alla rappresentazione grafica dei loghi della CRS. È verosimile che al momento di elaborare il regolamento il legislatore ritenesse sufficiente l'indicazione relativa alle proporzioni della bandiera svizzera. Giacché i loghi sono ormai molto diffusi in tutti gli ambiti e su tutti i prodotti, una regolamentazione della presentazione visuale della CRS si impone.

Art. 8 Identità visiva uniforme

A complemento dell'articolo 7 capoverso 1, l'*articolo 8* impone a tutte le organizzazioni della Croce Rossa di fare un uso rispettoso dell'emblema.

Art. 9 Rappresentazione grafica

L'*articolo 9* definisce gli elementi principali della rappresentazione grafica dell'emblema e del nome della Croce Rossa. Il *capoverso 1* precisa la rappresentazione grafica della croce rossa ed è comparabile all'articolo 5 del regolamento internazionale del 1991. Il *capoverso 2* definisce le principali caratteristiche della rappresentazione grafica dei loghi della CRS. L'*articolo 9* include inoltre una disposizione sull'uso di questi segni nelle altre lingue. Le disposizioni in materia di colore e carattere sono definite nel manuale di corporate design della CRS (*cpv. 1 in fine*).

2.4 Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento in vigore è abrogato in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento. L'abrogazione non richiede alcun intervento da parte della Confederazione.

Art. 11 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore nel momento in cui è approvato dal Consiglio federale.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

La Confederazione continua a garantire la protezione assoluta dell'emblema e del nome della Croce Rossa in caso di conflitto armato e ne sanziona gli usi abusivi. Il nuovo regolamento non comporta alcuna modifica per la Confederazione per quanto concerne l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa a fini relazionali.

3.2 Ripercussioni per la CRS

Per quanto concerne le competenze conferite alla CRS dalla Confederazione non ci sono cambiamenti. Nella pratica la CRS osserva le raccomandazioni internazionali in materia di uso commerciale dell'emblema e del nome della Croce Rossa da tempo. Nel 2010 il logo della CRS è inoltre stato modificato ai sensi del nuovo regolamento. Anche le organizzazioni della CRS di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b sono tenute a fare un uso corretto dell'emblema e del nome della Croce Rossa. Destinato a un uso interno, il manuale di identità visiva della CRS sostiene i necessari processi di adeguamento. La presente revisione rispecchia perlopiù la situazione attuale in seno alla CRS.